

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

45.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

## INDICE

|   | PAG.    |  | PAG.    |
|---|---------|--|---------|
| <b>Sostituzioni:</b>  |         | MACERATINI GIULIO . . . . .  | 5       |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .   | 3       | MACIS FRANCESCO . . . . .  | 5, 7, 9 |
| <b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione<br>e rimessione all'Assemblea):            |         | NICOTRA BENEDETTO VINCENZO . . . . .   | 6, 8    |
| Istituzione del sistema informativo del<br>Casellario centrale (705) . . . . .                | 3       | PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA . . . . .  | 9       |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .   | 3, 6, 9 | ROMANO DOMENICO, <i>Relatore</i> . . . . .   | 3, 4, 8 |
| CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Sta-<br/>to per la grazia e la giustizia</i> . . . . . | 4, 7, 8 | VIOLANTE LUCIANO . . . . .   | 9       |
| BOCHICCHIO SCHELOTTO GIOVANNA . . . . .   | 9       | <b>Proposte di legge</b> (Discussione e approva-<br>zione):  |         |
| BOTTARI ANGELA . . . . .  | 9       | CASINI CARLO; CRESCO ed altri: Immis-<br>sione nel ruolo del personale della<br>carriera ausiliaria degli autisti del Mi-<br>nistero di grazia e giustizia assunti<br>ai sensi della legge 11 novembre 1982,<br>n. 861 ( <i>Approvate, in un testo unifi-<br/>cato, dalla IV Commissione permanen-</i> |         |
| CIOCCI LORENZO . . . . .  | 9       |  |         |
| DE GREGORIO ANTONIO . . . . .   | 9       |  |         |
| GRANATI CARUSO MARIA TERESA . . . . .   | 9       |  |         |
| LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA . . . . .   | 9       |  |         |

## IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1985

|  | PAG.           |   | PAG.           |
|--|----------------|---|----------------|
| <i>te della Camera, modificate dalla II Commissione permanente del Senato, modificate dalla IV Commissione permanente della Camera e nuovamente modificate dalla II Commissione permanente del Senato) (1804-2026-D)</i> . . . | 9              | GRANATI CARUSO MARIA TERESA . . .       | 11, 12         |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . .  | 9, 11, 14, 15  | MANNUZZU SALVATORE . . . . .            | 15             |
| CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . .  | 13, 14         | NICOTRA BENEDETTO VINCENZO . . . . .    | 15             |
| CASINI CARLO, <i>Relatore</i> . . . .  | 10, 11, 13, 14 | ONORATO PIERLUIGI . . . . .             | 11, 13, 15     |
|  |                | PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA . . . .     | 13, 15         |
|  |                | TRANTINO VINCENZO . . . . .             | 12, 13, 14, 15 |
|  |                | <b>Votazione segreta:</b>               |                |
|  |                | RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . . | 15             |

**La seduta comincia alle 9,30.**

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,  
*Segretario*, legge il processo verbale della  
seduta precedente.

(*E approvato*).

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bosco Manfredi, Bubbico, Gargani e Violante sono sostituiti rispettivamente dai deputati Costa Silvia, Rubino, Rabino e Danini.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale ».

Ricordo che nella precedente seduta era iniziata la discussione dell'articolo 1 del disegno di legge, a cui erano stati riferiti numerosi emendamenti. Per il loro esame, la Commissione aveva deliberato la costituzione di un Comitato ristretto, anche al fine di elaborare un nuovo testo che tenesse conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione generale del provvedimento.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Vorrei preliminarmente rappresentare il mio pensiero in ordine all'apporto dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia in sede di Comitato ristretto, in cui si è proceduto

alla rielaborazione del testo degli emendamenti. Ritengo sia stata una iniziativa positiva perché in tal modo si è avuto un apporto di esperienze che in sede di Commissione non sempre possono emergere. Sottolineo, in particolare, la competenza e la serenità dimostrata dai tecnici del Ministero di grazia e giustizia nella loro attività consultiva.

Sulla base del lavoro del Comitato sono stati elaborati una serie di emendamenti da parte del Governo sui quali sin d'ora preannuncio il mio giudizio positivo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### **ART. 1.**

Il sistema informativo del « Casellario Giudiziale », basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, è articolato in un Centro di elaborazione istituito presso il Casellario centrale e nelle sue diramazioni interregionali dislocate nelle sedi delle procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli e Palermo, tra loro interconnesse, nonché in sottosistemi meccanizzati periferici ubicati in ogni ufficio di procura e collegati al sistema informativo principale.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 603 del codice di procedura penale, la vigilanza sui Centri interregionali del sistema informativo automatizzato, situati nelle sedi delle Procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli e Palermo, spetta al Procuratore della Repubblica del luogo ove ciascun Centro è ubicato.

Con il sistema di cui sopra si provvede alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati nonché al rilascio dei certificati.

L'accesso al sistema informativo può essere effettuato da qualunque punto terminale indipendentemente dal luogo di nascita della persona il cui certificato sia richiesto.

La richiesta di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 23 marzo 1956, n. 182, deve essere inoltrata al dirigente la segreteria della procura della Repubblica nel cui circondario è dislocato il punto terminale prescelto per il rilascio del certificato.

I certificati rilasciati dagli elaboratori sostituiscono quelli indicati dagli articoli da 23 a 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778.

La gestione amministrativa tecnica del sistema è demandata al Casellario centrale.

1. 1.

L'onorevole Mannuzzu ha presentato il seguente subemendamento:

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

« ed è posta sotto la direzione e vigilanza del Procuratore generale presso la Cassazione ».

0. 1. 1.

Gli onorevoli Macis e Granati Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 603 del codice di procedura penale aggiungere i seguenti:

« La raccolta e conservazione dei dati avviene mediante l'impiego di apparecchiature elettroniche collegate ad un centro di elaborazione istituito presso il casellario centrale e posto sotto la direzione e

vigilanza del procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L'accesso al sistema informativo può essere effettuato da qualunque punto indipendentemente dal luogo di nascita della persona alla quale i dati si riferiscono.

Gli archivi magnetici contenenti i dati, ed i certificati rilasciati dagli elaboratori sostituiscono i documenti cartacei ».

1. 2.

Avverto che i predetti emendamenti saranno posti in votazione in via di principio in quanto, qualora approvati, dovranno essere inviati alla I Commissione per il prescritto parere.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Ho alcune difficoltà, sul piano concettuale, a trovare giustificazione al subemendamento del deputato Mannuzzu, perché nel momento in cui la gestione di tipo amministrativo è affidata al Ministero di grazia e giustizia non è possibile che essa sia sottoposta alla vigilanza del procuratore generale presso la Corte di cassazione. Mi sembra che non vi sia in ciò alcuna logica ed è per questo motivo che esprimo parere contrario. Sono altresì contrario all'emendamento presentato dal deputato Macis, poiché ritengo preferibile la formulazione prospettata dal Governo con l'emendamento 1. 1.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario sul subemendamento presentato dall'onorevole Mannuzzu, facendo rilevare che esso è in contrasto con l'attuale nostro ordinamento e con l'articolo 110 della Costituzione il quale così recita: « Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ».

A sua volta, il terzo comma dell'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, riguardante norme sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, prevede che il Mini-

stero della giustizia eserciti tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario ed in generale riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Tra tali servizi rientra, senza alcun dubbio, quello relativo all'organizzazione ed al funzionamento del Casellario centrale.

Più particolarmente tale servizio rappresenta un'attività di carattere amministrativo sussidiaria e complementare, rispetto a quella dell'autorità giudiziaria gestita e controllata dal Ministero della giustizia attraverso il collegamento tra gli uffici locali ubicati presso le varie procure della Repubblica e l'ufficio del Casellario centrale ubicato presso lo stesso Ministero.

Le circostanze relative alla collocazione attuale del controllo e della vigilanza del Casellario non costituiscono soltanto l'aspetto di una tradizione giuridico-organizzativa, peraltro largamente consolidata anche in molti paesi europei, ma trovano il loro fondamento nel particolare rapporto che, almeno sotto questo aspetto, collega gli uffici locali al Ministero.

L'ufficio centrale del Casellario, sottoposto alla direzione ed alla vigilanza del ministro, come tutti gli uffici del Ministero, costituisce anche il tramite per il quale lo stesso ministro esercita la sorveglianza e la vigilanza sui casellari locali ed il mezzo tecnico con cui vengono esercitate la vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti emessi in materia penale, così come è stabilito dall'articolo 3 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 778.

Può, pertanto, affermarsi che il servizio del Casellario centrale costituisce un sistema complesso sottoposto, a livello locale, alla direzione e alla vigilanza del procuratore della Repubblica e, al vertice, alla direzione e alla vigilanza del Ministero della giustizia esercitate attraverso il dirigente dell'ufficio centrale il quale, nella sua qualità di magistrato del Ministero, è sottoposto al ministro stesso che costituisce il vertice dell'amministrazione centrale.

Per tutti questi motivi ribadisco il parere contrario del Governo sia al subemen-

damento presentato dall'onorevole Mannuzzu che all'emendamento dell'onorevole Macis.

GIULIO MACERATINI. Mi sembra di aver capito, sulla base di quanto è stato detto in seno al Comitato ristretto, che il proposto meccanismo informativo del Casellario non abbia alcuna possibilità di vulnerare le ragioni ed i diritti del cittadino destinatario. Non essendovi, quindi, questo pericolo non trova giustificazione la proposta di affidare alla magistratura una funzione specifica di sorveglianza sul meccanismo perché il Casellario centrale non è che la risultante di quei centri interregionali che restano affidati alla vigilanza del procuratore della Repubblica dei luoghi dove tali centri sono ubicati e che sono Firenze, Genova, Milano, Napoli e Palermo.

Esiste, dunque, un controllo della magistratura che non giustifica questa reiterazione a livello centrale ed è per questo che voterò contro il subemendamento Mannuzzu.

FRANCESCO MACIS. A me sembra che il subemendamento Mannuzzu non risolva i problemi che il gruppo comunista ha posto al fine di riportare nell'ambito dell'ordinamento la gestione ed il controllo del Casellario centrale. Con tale subemendamento effettivamente si crea una intromissione alla gestione di carattere amministrativo che credo, anche sul piano costituzionale, debba essere riservata al ministro.

Comprendo, tuttavia, l'intendimento del collega di riportare il Casellario, con l'introduzione del sistema informativo, sotto la garanzia della direzione della magistratura. Non credo però che ciò si possa ottenere confondendo la gestione amministrativa con la direzione della raccolta e conservazione dei dati che devono rimanere al magistrato.

Per i motivi che ho appena esposto mi asterrò su questo subemendamento sottolineando il fatto che, a mio giudizio, il problema può essere risolto soltanto inserendo una norma chiara all'interno del

codice di procedura penale, così come propongono gli emendamenti da me presentati. Ricordo che ad essi il gruppo comunista annette grande importanza, ed al riguardo debbo qui lamentare il fatto che i gruppi di maggioranza ed il Governo non abbiano compiuto alcuno sforzo per cercare di comprenderne il senso.

Abbiamo sollevato un problema che crediamo sia di tutti e non di parte, quello di una garanzia precisa in ordine alla raccolta e conservazione dei dati anche con il nuovo sistema di informatizzazione. Si tratta di un problema estremamente serio e per il quale ci siamo rivolti al Governo. Voglio dire — e ringrazio il collega Romano che me ne ha data l'occasione — che noi consideriamo l'apporto dei tecnici del ministero estremamente prezioso sul piano tecnico, nei casi in cui si stabilisce questo canale; la critica che noi rivolgiamo non è ai collaboratori del ministro ma al Governo, perché abbiamo sollevato questioni politiche che non hanno trovato risposta nemmeno oggi, pur essendo di notevole rilevanza.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democristiano è contrario al subemendamento Mannuzzu perché ritiene che esso si inserisca in una parte dell'articolato ove è già chiaramente detto che la gestione — non la direzione — amministrativa è demandata al Casellario centrale.

Riteniamo di rispondere alle osservazioni del collega Macis sostenendo che, con l'apparato tecnico che si va ad installare presso il Ministero di grazia e giustizia, ci siano strumenti tali da consentire perifericamente una « pseudo-autonomia », quindi una vera funzionalità della possibilità di accedere ai dati che si richiedono. Si tratta di un congegno tecnico che va necessariamente a centralizzarsi, ma avendo diramazioni periferiche.

A prescindere dalle considerazioni svolte dal Governo tramite il sottosegretario Carpino, il quale ha puntualizzato che una eventuale innovazione sposterebbe costituzionalmente una competenza amministrativa precisa e specifica del Ministero di grazia e giustizia, cui compete l'organizzazio-

ne della giustizia, noi dunque riteniamo di dover respingere il subemendamento Mannuzzu; riteniamo, altresì, di poter dire al collega Macis che, d'altra parte, il disegno di legge si ispira a quegli obiettivi che sia lui sia noi vogliamo raggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, in linea di principio, degli emendamenti all'articolo 1 che, se approvati, dovranno essere trasmessi alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione il subemendamento Mannuzzu all'emendamento del Governo 1. 1, contrari il relatore ed il Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, favorevole il relatore.

(È approvato).

Tale emendamento verrà pertanto trasmesso alla I Commissione affari costituzionali.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 1. 1 risulta precluso l'emendamento Macis e Granati Caruso 1. 2.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1598 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno medesimo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

#### ART. 2.

Ferma restando per i privati la disciplina di cui agli articoli 607 e 608 del codice di procedura penale, la persona

alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica del luogo di nascita o di residenza, di accedere ai dati concernenti la integralità delle iscrizioni esistenti a suo nome, mediante la loro diretta visione sullo schermo del terminale del locale casellario automatizzato.

Nessuna certificazione scritta relativa all'integralità delle iscrizioni potrà essere rilasciata alla persona di cui al precedente comma la quale avrà tuttavia facoltà, ai sensi dell'articolo 610 del codice di procedura penale, di richiedere la rettifica o la integrazione delle iscrizioni visionate.

2. 1.

Gli onorevoli Macis e Granati Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

Dopo l'articolo 607 del codice di procedura penale è aggiunto l'articolo seguente:

« ART. 607-bis. — (*Diritto di accesso del privato al sistema informativo*). — La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di abituale dimora di accedere ai dati concernenti la integralità delle iscrizioni a suo nome, mediante la loro diretta visione sullo schermo del terminale.

Nessuna certificazione scritta relativa all'integralità delle iscrizioni potrà essere rilasciata a chi ne ha preso visione, salvo il diritto di richiedere, ai sensi dell'articolo 610, la rettifica o l'interpretazione delle iscrizioni visionate.

2. 2.

Avverto che sono stati preannunciati alcuni articoli aggiuntivi all'articolo 2 sia da parte del Governo che del gruppo comunista.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che l'emendamento 2. 1 si illustri da solo, dal momento che con esso non facciamo altro che recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito, sia in Commissione plenaria sia in sede di Comitato ristretto. Si tratta di garantire al cittadino la possibilità di accedere alla conoscenza dei dati concernenti l'integrazione della iscrizione esistente a suo nome, nonché la possibilità di averne direttamente visione sullo schermo del terminale del locale casellario automatizzato. Credo, dunque, che si tratti di una innovazione che viene incontro alle istanze sollevate da tutte le parti politiche intervenute nel dibattito.

FRANCESCO MACIS. Chiedo scusa ai colleghi se torno a ripetere cose già più volte dette nel corso della discussione di questo disegno di legge.

Riteniamo che qualsiasi legge, pur nella sua semplicità, debba rispondere a criteri di organicità ed inserirsi in maniera coerente nell'ambito dell'organizzazione. Se si vuole fare una legge seria, che introduca il sistema di informatizzazione nell'ambito giudiziario, è necessario prevedere dei principi generali in ordine alla gestione, che non può non essere del ministero; occorre introdurre delle modifiche nella legge fondamentale, che è il codice di procedura penale; occorre infine demandare al Governo l'emanazione di un regolamento per l'esecuzione della materia. Questo mi pare sia il modo più corretto di legiferare, diversamente, si creano delle sovrapposizioni, delle confusioni.

Non sarebbe la prima volta che si verifica una cosa del genere, il fatto non sarebbe allarmante e noi non ricorremmo certo ad una grossa opposizione — lasciando alla maggioranza il compito di assumersi le sue responsabilità — se non si trattasse, come più volte abbiamo avvertito, di questioni delicate e, in certo qual senso, nuove, questioni delle quali da lungo tempo si dibatte e che riguardano la tutela della riservatezza, la tutela del diritto della persona in relazione alle nuove tecniche di raccolta dei dati.

Sotto questo profilo, noi avremmo voluto che il Governo rispondesse alle nostre richieste perché c'era da parte nostra la migliore disponibilità per cercare di trovare una possibile intesa su questo punto; oltre tutto, le questioni da noi sollevate sembravano ricevere un minimo di attenzione anche da parte dei colleghi degli altri gruppi.

Per questi motivi insistiamo sul nostro emendamento, debbo però avvertire che si tratta, a questo punto, di una materia talmente rilevante, proprio per la sua importanza e per la sua novità, per cui in queste condizioni ritengo problematico proseguire l'esame in sede legislativa.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Vorrei soltanto far osservare che da parte del Comitato ristretto è stato svolto un lavoro che ha raccolto il consenso di tutti i partecipanti; le preoccupazioni sorte in tale sede sono state esaminate e vagliate approfonditamente, al fine di dare delle risposte esaurienti alle perplessità insorgenti nell'ambito della discussione.

In questo momento dobbiamo tener presente che non esiste una normativa diretta a modificare la disciplina del casellario giudiziario; l'oggetto della legge è soltanto l'istituzione del servizio informativo, che deve essere armonizzato con la legislazione vigente relativamente alla gestione del Casellario. A questo punto, le norme dirette a modificare il codice di procedura penale, in questa sede, a mio avviso, sono estranee al lavoro della Commissione. Eventuali modifiche della normativa che disciplina il Casellario andranno trattate in sede di elaborazione del nuovo codice.

Quindi, si tratta ora di esaminare soltanto l'istituzione del sistema informativo, che non deve minimamente scalfire la disciplina del Casellario giudiziario esistente. Per questo il relatore è favorevole all'emendamento presentato dal Governo e ritiene che le preoccupazioni espresse lucidamente dal collega Macis abbiano trovato soddisfazione nel testo predisposto e concordato con il Governo in sede di Comitato ristretto; non mi sembra che tali

preoccupazioni presenti nell'emendamento del collega Macis abbiano una giustificazione tale da far rigettare l'emendamento del Governo, oltre tutto concordato in sede di Comitato ristretto.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha illustrato in precedenza il contenuto dell'articolo 2, che era il risultato del lavoro svolto in Commissione e in sede di Comitato ristretto, e non ha fatto altro che recepire le istanze emerse in tali sedi. Ora, mi sembra che tutto il discorso verta sulla differenza tra il diritto del cittadino di richiedere l'autorizzazione al procuratore della Repubblica del luogo di abituale dimora ovvero al procuratore del luogo di nascita o di residenza; in sede di Comitato ristretto decidemmo che era più facile individuare il luogo di nascita o di residenza rispetto all'abituale dimora, come sostenuto dall'onorevole Macis, in quanto quest'ultima era più difficilmente accertabile e più evanescente.

Ringrazio comunque l'onorevole Macis per l'apporto tecnico, che è stato preziosissimo, essendo il sistema informativo abbastanza nuovo e quindi abbinabile di illustrazione da parte di tecnici. Il Governo aveva già fornito delle risposte in sede di Commissione e di Comitato ristretto, proprio attraverso la presentazione degli emendamenti che recepiscono le istanze rivolte dai componenti di questa Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono d'accordo con quanto esposto dal rappresentante del Governo circa gli emendamenti all'articolo 2. In effetti, ritengo che il lavoro svolto dal Comitato ristretto abbia avuto come effetto, sostanzialmente, l'assorbimento dell'emendamento a firma Macis e Granati Caruso, puntualizzando che il rilascio dell'autorizzazione debba avvenire da parte del procuratore della Repubblica non del luogo di abituale dimora ma, giustamente, da quello del luogo di nascita o di residenza. L'abituale dimora è infatti molto difficilmente individuabile (è abitualmente dimorante chi tra-

scorre un mese in montagna); se accettassimo questa impostazione, si potrebbero verificare degli equivoci e quindi non mi sembra opportuno codificare una norma di tale genere.

Per questi motivi concordo con l'emendamento del Governo, perché introduce un dato di certezza dal quale, a mio avviso, non si può prescindere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

L'emendamento 2. 2 rimane pertanto precluso.

FRANCESCO MACIS. Chiedo, ai sensi dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento, che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

LUCIANO VIOLANTE. Concordo con la richiesta di rimessione all'Assemblea.

GIOVANNA BOCHICCHIO SCHELOTTO. Sono anch'io favorevole a tale richiesta.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Macis.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Chiedo anch'io la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

ANGELA BOTTARI. Mi associo alla richiesta di rimessione.

LORENZO CIOCCI. Sono favorevole a quanto richiesto dal deputato Macis.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Concordo sulla richiesta di rimessione all'Assemblea.

FELICE TRABACCHI. Anch'io concordo su tale richiesta.

ANTONIO DE GREGORIO. Sono favorevole alla rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Macis, pervenutami per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti la Commissione, che risultano presenti alla seduta, sospendo la discussione.

Il disegno di legge è pertanto, a norma dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento, rimesso all'Assemblea.

**Discussione delle proposte di legge Casini Carlo; Cresco ed altri: Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (Approvate, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati, modificate dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica, modificate dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati e nuovamente modificate dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica) (1804-2026-D).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Casini Carlo; Cresco, Testa, Zavettieri, Diglio e Fiandrotti: « Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 », già approvate, in un testo unificato, da questa Commissione nella seduta del 23 gennaio 1985, modificate dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 20 febbraio 1985, modificate da questa Commissione nella seduta del 15 maggio 1985 e nuovamente modificate da questa Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 12 giugno 1985.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 3 luglio 1985, di esprimere « nulla osta » al-

l'ulteriore *iter* della proposta di legge, mentre la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 4 luglio 1985, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

Il relatore, onorevole Testa, mi ha comunicato la sua impossibilità ad intervenire all'odierna riunione della Commissione, ho pertanto provveduto a nominare relatore sul provvedimento il deputato Carlo Casini.

CARLO CASINI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, questa Commissione si è già occupata per due volte della proposta di legge oggi in discussione, la quale, in sostanza, contiene un'unica disposizione: che gli autisti assunti dagli uffici giudiziari ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, per un periodo temporaneo che la stessa legge prevede di un anno, rinnovabile per un altro anno, possono partecipare ad un concorso riservato ad autisti i quali abbiano i requisiti stabiliti dalla legge generale per gli impiegati dello Stato, a seguito di una prova pratica e di una prova psicotecnica.

La nostra Commissione apportò una modifica al testo originario della proposta di legge. Per la precisione, essa espresse un giudizio positivo sul provvedimento, ma abrogò la legge 11 novembre 1982, n. 861.

Il Senato, a sua volta, soppresse l'articolo abrogativo della legge n. 861 del 1982.

Successivamente, la nostra Commissione reintrodusse il suddetto articolo abrogativo, che fu di nuovo soppresso dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 giugno 1985.

Ora, dobbiamo decidere per la terza volta su questa proposta di legge.

Desidero ricordare come le ragioni per le quali la nostra Commissione ha deciso per due volte l'abrogazione della legge n. 861 del 1982 risalgano ad un parere espresso dalla V Commissione bilancio, che sarebbe stato favorevole alla proposta di legge a condizione che fosse appunto abrogata quella legge.

Pochi giorni fa, la stessa V Commissione ha espresso parere favorevole sul testo modificato dal Senato, riconoscendo che il suo precedente parere fu dovuto ad un equivoco, cioè all'aver inteso il provvedimento nel senso che il concorso andasse ad ampliare il numero dei posti in organico per gli autisti giudiziari.

Ora, finalmente, è possibile chiarire i termini del problema, precisando che nel 1982, per fare fronte ad esigenze di « emergenza », l'organico degli autisti giudiziari fu aumentato da 600 a 2 mila unità in corrispondenza ad un impegno del Ministero di grazia e giustizia per l'ampliamento del parco automobili blindate di quell'amministrazione.

Il primo concorso che fu disposto per l'ampliamento dell'organico degli autisti giudiziari non valse a coprire tutti i posti, per due ragioni fondamentali. La prima ragione è che la guida delle automobili blindate richiede una certa perizia ed una notevole prontezza di riflessi, tali automobili, infatti, che possono costare fino a 160 milioni di lire, hanno caratteristiche del tutto particolari, come, ad esempio, quella di uno spazio di frenata assai maggiore di quello delle normali automobili della stessa cilindrata. E poiché la legge n. 482 del 1968 prevede che gli autisti giudiziari, assimilati agli uscieri, debbano avere una riserva di posti del 40 per cento agli invalidi — i quali possono essere assunti fino al quarantacinquesimo anno di età — è avvenuto che molti di costoro siano stati trasferiti, o a loro richiesta, o per esigenze di ufficio, ad altri uffici, cosicché si è potuto riscontrare una costante deficienza di organico.

La seconda ragione è che gli autisti giudiziari hanno uno stipendio rapportato a quello di uscieri e che, di fatto, il trasferimento da una sede all'altra incontra difficoltà pressoché insormontabili. Io stesso sono stato presente, al Ministero di grazia e giustizia, nel momento in cui da Napoli e Santa Maria Capua Vetere si chiedevano, per telefono, trasferimenti di autisti che non era possibile inviare perché non erano in organico.

Dunque, nel 1982 fu approvata la legge n. 861, che la nostra Commissione ha per due volte deciso di abrogare. Tale legge prevede la possibilità, per un periodo limitato di 5 anni, di assunzione diretta di autisti da parte dei capi degli uffici di corte d'appello (primi presidenti e procuratori generali) e da parte dei capi dei tribunali (procuratori della Repubblica e presidenti di tribunale), entro i limiti di organico ed a condizione che l'organico stesso non venga riempito, cioè in modo del tutto aleatorio. La stessa legge del 1982 prevede che tale tipo di assunzione possa avvenire per un anno e che sia rinnovabile per un altro anno, ma sempre con la possibilità di licenziamento *ad nutum*.

Alla data del 18 giugno 1985 l'organico degli autisti giudiziari era di 2 mila unità, con la presenza di 1.796 unità e con 204 posti vacanti. Di questi posti vacanti centocinquantanove sono da assegnare ai riservatari di cui alla legge n. 482 del 1968, quindi resta ancora una cinquantina di posti che non si riesce a coprire. Gli autisti temporanei cui fa riferimento la legge, cioè quelli assunti al 1° giugno 1984, sono novantadue, di cui alcuni ancora in servizio perché assunti in ritardo, altri non più in servizio.

Quindi oggi il problema riguarda novantadue persone, ma vorrei veramente fugare il sospetto che, essendo io tra i proponenti di questa « leggina » possa esservi da parte mia un qualsiasi interesse di tipo clientelare. Questa proposta di legge è il frutto di sollecitazioni giunte da vari uffici giudiziari d'Italia e di veri e propri « S.O.S. » — così sono stati definiti dagli interessati — lanciati per il timore della diminuzione, anche di sole novantadue unità, dell'attuale organico degli autisti; oltre tutto, si tratta di persone che, non essendo state licenziate, benché avessero potuto esserlo in qualsiasi momento, dimostrano con ciò stesso di aver ben meritato.

L'espletamento di un concorso, che comunque avrebbe tempi lunghi, non consentirebbe certo la copertura di tutti i

posti attualmente vacanti in organico, quindi è quanto mai opportuna l'assunzione, attraverso un concorso riservato, di persone che hanno dimostrato di saper fare il loro lavoro. Questa realtà non sfugge al Governo e credo che, come ha fatto già al Senato, esso sarà favorevole a questa proposta di legge; ciò non toglie che non voglia neanche rinunciare alla legge n. 861 del 1982.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Ci dovrebbe spiegare perché il Governo non può o non vuole rinunciare alla legge del 1982, perché questo finora non è chiaro.

CARLO CASINI, *Relatore*. Il provvedimento in discussione e la legge del 1982 sono due diversi strumenti per raggiungere il medesimo risultato, cioè quello di coprire l'organico, e non sono affatto in contrasto fra loro. Con l'approvazione della proposta di legge in discussione si rende possibile l'espletamento di un concorso a favore di autisti che hanno già dimostrato di sapere svolgere il loro lavoro; a prescindere dalla situazione umana di gente che ha perso il posto di lavoro, si vuole far fronte alla situazione oggettiva della necessità di coprire posti vacanti. Quello degli autisti, in questo caso, è solo un interesse riflesso, l'interesse obiettivo da perseguire è quello di una più corretta gestione della giustizia, sia pure in un settore così limitato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

PIERLUIGI ONORATO. A nome del gruppo della sinistra indipendente, devo dire che non sono stato affatto convinto dalle ragioni, addotte dall'ennesimo relatore su questo provvedimento, a favore della necessità di mantenere in vigore la legge n. 861 del 1982, una legge che la Camera finora ha sempre cercato di abrogare.

Desidero ricordare che la Commissione giustizia della Camera ha, a suo tempo, votato a favore dell'abrogazione della

legge del 1982 non soltanto per ottemperare al parere della V Commissione bilancio — la quale erroneamente credeva che tale legge comportasse assunzioni al di fuori dell'organico — ma in quanto riteneva che quella legge, emanata per far fronte all'emergenza e con un periodo di vigenza di cinque anni, ormai non avesse più ragione di essere; la nostra Commissione, cioè, ha ritenuto che si potesse provvedere alla copertura dei posti vacanti nell'organico degli autisti del Ministero della giustizia attraverso gli strumenti ordinari.

Inoltre, noi deputati della sinistra indipendente abbiamo sempre detto che acconsentivamo *obtorto collo* a questa « leggina » che pone riparo ad ingiustizie conseguenti all'approvazione della legge del 1982, che essa rientra in un sistema che in linea di principio non approviamo, considerandola uno strumento derogatorio adottato per ragioni congiunturali. Credo, dunque, che a questo punto la nostra posizione sia chiara: quella in discussione è una legge che deve in qualche modo porre riparo alle ingiustizie prodotte dalla legge del 1982, ma noi non possiamo acconsentire alla ulteriore vigenza di quest'ultima, che comunque verrebbe a cessare tra due anni. Non possiamo quindi essere favorevoli alla modifica apportata dal Senato.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Desidero ricordare ai colleghi che al momento dell'approvazione della legge del 1982 credo che tutti i membri di questa Commissione convenissero sul fatto che si trattava di un provvedimento di assoluta emergenza: vi erano decine, centinaia di macchine senza autista, né vi era il tempo di espletare concorsi, cioè di seguire l'iter che normalmente si segue per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Ricordo che pressappoco dissi queste parole: « Vuol dire che i presidenti di corte d'appello sceglieranno fra gli eventuali aspiranti sulla base del colore degli occhi! Poiché le macchine stanno ferme, i magistrati stanno fermi, noi accettiamo questa legge, ma la accettiamo

*obtorto collo* perché è una legge che deroga a tutto ciò cui è umanamente possibile derogare ».

In effetti, quella legge qualche utilità pratica l'ha avuta, nel senso che qualche autista è stato assunto, ma adesso, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che in qualche modo tenta di sanare la situazione che si è venuta a determinare inserendo in organico il personale interessato. Non capite che accettare la modifica apportata dal Senato contrasterebbe in pieno con la *ratio* di questo provvedimento? A me certo non fa piacere questo « braccio di ferro » tra Camera e Senato, ma qualcuno dovrebbe spiegarmi che senso ha mantenere in vigore la legge del 1982, dal momento che le ragioni addotte dall'onorevole Casini mi pare che non spieghino nulla.

Se l'organico degli autisti è ancora incompleto si provveda con i mezzi ordinari, ma non possiamo arrivare al punto in cui non è possibile assumere cinquanta persone senza derogare alle norme sulle assunzioni nel pubblico impiego! Si potrà magari approvare una normativa che renda più snella la procedura, ma dobbiamo abrogare una legge che ha ormai svolto la sua funzione.

In conclusione, il gruppo comunista è favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione purché la Commissione abroghi la legge n. 861 del 1982.

VINCENZO TRANTINO. Credo che la discussione debba necessariamente vertere sull'articolo 3, in quanto la materia relativa agli articoli 1 e 2 è stata già trattata ampiamente da parte di tutti i gruppi politici.

Le osservazioni formulate dalla sinistra non sono né temerarie, né sconvolgenti; devo dire che, moralmente, il contenuto dell'intervento della collega Granati Caruso ha una ragion d'essere, perché sembra che si voglia inserire surrettiziamente un autentico « colpo di mano », che vanifica le certezze della normativa, tutte le volte in cui, per bello spirito, i colleghi del Senato operano in un certo modo. Non si tratta di una polemica nei con-

fronti dell'altro ramo del Parlamento, anche perché i senatori hanno la fortuna di esprimere il Presidente della Repubblica e di riportare alla ribalta giovani veterani, infatti, « veterani si nasce », in questo paese, come diceva Longanesi.

Ci troviamo nella condizione di non gradire troppo questo ritocco apportato, perché si tratta, nella sostanza, di un autentico « colpo di mano ». Vi sono però ragioni di urgenza, che non possono certamente coinvolgere né la nostra pigrizia, né la nostra indifferenza, né la nostra ostilità.

**PIERLUIGI ONORATO.** Facciamo valere l'urgenza per la Camera che ha torto, non per quella che ha ragione.

**Vincenzo TRANTINO.** Riprendo dalla interruzione del collega Onorato ed aggiungo, perché passi alla storia: sia « Onorato » chi pensa male di questa legge.

In una situazione del genere, il « rimpallo » certamente nuoce ai diretti destinatari del provvedimento, agli utenti del servizio. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, per compensare gli estremi, esprime secondo coscienza un atteggiamento di non ostilità, astenendosi sul provvedimento.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Vorrei chiedere all'onorevole Casini quando ipotizza, visto il mantenimento della decisione presa dal Senato, un nuovo provvedimento per sanare la situazione che si verrà a creare con la mancata abrogazione della legge 11 novembre 1982, n. 861.

**CARLO CASINI, Relatore.** Effettivamente, vi è stato un « rimpallo » per ben due volte — cosa rarissima — su questo punto. Mi pare evidente che se reintroduciamo l'articolo 3, riguardante l'abrogazione della legge del 1982, nessuno trasmetterà per la terza volta la proposta di legge al Senato; non lo faremmo più, perché non si può andare oltre un certo limite.

In secondo luogo, siamo di fronte a concorsi che richiedono tempi lunghi e che, in passato, sono andati spesso de-

serti. Vi è l'urgenza di ovviare alle carenze dell'organico nel ruolo del personale degli autisti del Ministero di grazia e giustizia. A mio avviso, non sono venute meno le ragioni che ci portarono a consentire l'assunzione per cinque anni e in più vi è il fatto che se non bandiamo un concorso riservato per coloro che sono stati assunti finora e che possono coprire una parte dell'organico, non solo non lo integriamo, ma perdiamo anche gli autisti già disponibili.

La legge del 1982 ci consente di ovviare in parte alla carenza dell'organico e non mi pare vi sia concorrenza tra le due cose. Le ragioni per criticare tale legge dovevano essere fatte valere precedentemente.

**PIERLUIGI ONORATO.** Le abbiamo già fatte valere!

**CARLO CASINI, Relatore.** Non so cosa succederà, ma prevedo ragionevolmente che con l'introduzione di nuove modifiche per la terza volta, andando cioè ad una prova di forza che la materia, a mio avviso, non merita, perderemmo delle persone che, pur essendo richieste dagli uffici, dovrebbero rimanere a casa.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Questa è una responsabilità che all'opposizione non compete.

**ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Debbo aggiungere poche parole a ciò che ha detto il relatore; tutto il discorso mi pare verta sulla reintroduzione o meno dell'articolo 3, proprio tenendo conto della situazione di emergenza che perdura negli uffici giudiziari.

Mi dichiaro favorevole al provvedimento così come approvato dal Senato, che consente l'operatività della legge ancora per un anno e che consente, inoltre, di sopperire in via breve alle esigenze prospettate dagli uffici giudiziari e la copertura di quelle aree di organico che altrimenti resterebbero scoperte.

Vorrei aggiungere che il personale assunto in virtù della legge del 1982, compresi coloro che non sono temporaneamente in servizio, ammonta a 92 unità; si tratta di personale assunto, ancorché non in servizio, entro il mese di giugno 1984 e che non ha superato il quarantacinquesimo anno di età. Inoltre, la sistemazione di tale personale che ha meritato, nel corso di questo breve periodo, l'apprezzamento e il riconoscimento da parte dei capi dell'amministrazione giudiziaria, viene anche sollecitata dalle organizzazioni sindacali; è per questo motivo che ritengo che il provvedimento possa essere approvato come licenziato dal Senato. La reintroduzione dell'articolo 3 comporterebbe un inutile braccio di ferro che potrebbe annullare o, quanto meno, procrastinare nel tempo la portata delle misure che si vogliono adottare, con questa legge, per la sistemazione del personale in servizio, con la conseguenza di lasciare sul lastrico persone che hanno ben militato al servizio della giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della modifica apportata dalla II Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il seguente articolo 3:

ART. 3.

È abrogata la legge 11 novembre 1982, n. 861.

La II Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Gli onorevoli Onorato e Mannuzzu hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 3.

È abrogata la legge 11 novembre 1982, n. 861.

Le onorevoli Granati Caruso e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente emendamento, identico all'emendamento Onorato e Mannuzzu:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 3.

È abrogata la legge 11 novembre 1982, n. 861.

Avverto che i due predetti identici emendamenti potranno essere eventualmente approvati soltanto in linea di principio, necessitando dei prescritti pareri delle Commissioni I e V.

Avverto altresì che, ovviamente, l'eventuale reiezione di essi comporterà conseguentemente l'accoglimento della modifica introdotta dalla II Commissione permanente del Senato.

CARLO CASINI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario, per le ragioni già da me esposte, ad entrambi gli identici emendamenti testé letti dal presidente.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, dichiaro di essere contrario ad entrambi gli emendamenti presentati.

VINCENZO TRANTINO. Dichiaro che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione degli identici emendamenti poc'anzi letti dal presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento presentato dagli onorevoli Onorato e Mannuzzu, identico a quello presentato dalle onorevoli Granati Caruso e Pedrazzi Cipolla, non accettato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

*(È respinto).*

Risulta conseguentemente approvata la modifica apportata dalla II Commissione permanente del Senato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro la proposta di legge.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

VINCENZO TRANTINO. Dichiaro che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione della proposta di legge.

PIERLUIGI ONORATO. Dichiaro che il gruppo della sinistra indipendente si asterrà anch'esso dalla votazione del provvedimento.

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro, a titolo personale, che voterò contro la proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Casini Carlo; Cresco ed altri: « Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 » (Approvate, in un testo unificato, dalla IV

Commissione permanente della Camera dei deputati, modificate dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica, modificate dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica) (1804-2026-D).

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 30 |
| Votanti . . . . .         | 26 |
| Astenuti . . . . .        | 4  |
| Maggioranza . . . . .     | 14 |
| Voti favorevoli . . . . . | 15 |
| Voti contrari . . . . .   | 11 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bottari, Casini Carlo, Ciocci, Contu, Costa Silvia, Danini, De Gregorio, Felisetti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Quarta, Rabino, Reggiani, Riz, Romano, Rubino e Trabacchi.

Si sono astenuti:

Maceratini, Onorato, Rizzo e Trantino.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA